

N 4122/13 Reg. Gen. Trib.
N. 13876/12 N.R. MOD. 21 (P.M.)
N. // / // // // // G.I.P. (MOD. 20)

Sentenza **11210/13**
Del 14/10/13

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
In composizione monocratica
SEZIONE 2ª PENALE

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

composto dal Sig. Magistrato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DOTT.SSA

Lorella trovato

Giudice

- 7 NOV. 2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

[REDACTED] elettivamente domiciliato in via Visconti di Modrone n.2 in Milano presso lo studio degli avvocati Giuseppe Rusconi e avv. Andrea Orabona
Liberò presente
difeso di fiducia dall'avvocato Giuseppe Rusconi e dall'avvocato Andrea Orabona con studio in Milano

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

IMPUTATO

del reato p.e.p. dall'art 10 ter D.Lvo 74/2000, perchè, in qualità di legale rappresentante della **[REDACTED]** non versava entro il termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'ammontare di euro 65.590,00(e dunque per un ammontare superiore a 50.000 euro) per il periodo di imposta 2008.

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

In Milano il 28 dicembre 2009, termine previsto per il pagamento dell'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo.

il
Redatta Scheda il per comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il
estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il
Campione Penale

Art.

Conclusioni del Pubblico Ministero: assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530, II comma, CPP.

Conclusioni della difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

MOTIVI

L'istruttoria dibattimentale si è articolata all'odierna udienza nell'audizione dei testi [redacted], [redacted] nell'esame dell'imputato [redacted] e nella produzione documentale da parte del Pubblico Ministero e della difesa. All'esito, parti hanno concluso come sopra riportato.

Emerge dalla testimonianza del funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Milano [redacted] e dalla produzione documentale del P.M. che la predetta Agenzia, nel 2011, ha eseguito un controllo automatizzato (ai sensi dell'art. 54 bis DPR n. 633/72) a carico della [redacted], dal quale risultava che tale società non aveva versato l'importo di di 65.590,00 euro, sul maggiore importo dovuto a titolo di IVA di 81.344,00 euro indicato nella relativa dichiarazione fiscale concernente l'anno d'imposta 2008, firmata dall'odierno imputato.

Il teste ha precisato, in fase di controesame, che, nella predetta dichiarazione IVA, a fronte della somma complessivamente dovuta per 81.344,00 euro (rigo VL7 della dichiarazione) era stato indicato come versato un importo di pari entità (rigo VL29). Tuttavia quest'ultimo dato non corrispondeva a verità, poiché la somma effettivamente versata dalla [redacted] risultava, in base all'accertamento svolto dal funzionario, di poco più di 15.000,00 euro. Pertanto, in realtà, residuava un debito a favore dell'Erario di 65.590,00 euro.

Emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa che il [redacted] è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della [redacted] il 6 marzo 2009. In tale occasione l'assemblea dei soci sostituiva [redacted], che era sempre stato (fin dalla costituzione della società in data 12/9/2002), amministratore unico, con un organo collegiale di cui, oltre al [redacted], facevano parte lo stesso [redacted] e [redacted]. Il 7 marzo 2009 il nuovo CdA nominava amministratori delegati gli ultimi due menzionati, affidando al [redacted] «La gestione operativa della società, compresa la gestione del personale, l'attività di marketing, di vendita, produzione, acquisti, studio innovazione, sicurezza aziendale e privacy» e al [redacted] «l'amministrazione i bilanci, finanza e controllo di gestione, amministrazione del personale, affari societari».

Nel corso del suo esame il [redacted] ha dichiarato che la [redacted] svolgeva attività di consulenza commerciale in favore di aziende ed altresì attività di c.d. "Body Rental", cioè inviava persone presso imprese per svolgere attività precedentemente affidate a dipendenti delle medesime, tutto ciò in ambito automobilistico; pertanto, i clienti della [redacted] erano concessionarie, carrozzerie e simili.

Nella primavera del 2009 la società aveva stipulato un importante contratto di Body Rental con la BMW Italia, che aveva bisogno di utilizzare personale presso le proprie concessionarie.

Fino a quel momento l'imputato aveva sempre operato in ambito farmaceutico ed il mercato automobilistico era del tutto nuovo per lui. Conosceva tuttavia il Vice Presidente della BMW Italia, tale [redacted], che aveva intenzione di cambiare la società di cui la BMW già si serviva per l'attività di Body Rental (la "Future Drive"). Il [redacted] già conosceva la [redacted] ed era stato lui a presentare al [redacted] il [redacted]. Prima d'allora l'imputato non aveva mai avuto alcun rapporto con la [redacted], né tanto meno era espressione di uno dei due soci di quest'ultima: "[redacted]" e "[redacted]". (La difesa ha prodotto un atto di cessione di quote del 10 febbraio 2009 dal quale si evince che le due società appena citate erano le uniche due socie della [redacted] e venivano rappresentate nell'occasione, la prima dal procuratore [redacted] e, la seconda, dal consigliere delegato [redacted]).

La BMW, al fine di stipulare il contratto con la [redacted], voleva che facesse parte di quest'ultima un uomo di sua fiducia. D'altro canto per la [redacted] il contratto con la BMW rappresentava un'importante opportunità, che le avrebbe consentito di raddoppiare il proprio fatturato. Per tale motivo il [redacted] aveva acconsentito a dismettere la carica di amministratore unico in favore di un consiglio di amministrazione di cui facesse parte il [redacted].

La funzione di quest'ultimo era sostanzialmente quella di garantire a BMW una buona qualità del servizio fornito dalla [redacted]. Per svolgere tale funzione l'imputato si confrontava verbalmente con il [redacted], acquisendo informazioni da quest'ultimo.

Si recava solo saltuariamente presso la sede della [redacted], una volta ogni due o tre mesi, e non aveva mai compiuto scelte gestionali o economiche in ambito societario, tutte affidate invece al [redacted] e al [redacted]. Non aveva poteri di firma sui conti correnti sociali. Peraltro, collateralmente e in via principale svolgeva quella che era sempre stata la sua attività di consulenza per aziende farmaceutiche. Non aveva mai percepito alcun emolumento dalla [redacted].

Per quanto riguarda la gestione economico finanziaria della [redacted] il [redacted] ha dichiarato che essenzialmente si fidava di quanto gli riferivano il [redacted] e il [redacted]. Per tale motivo aveva sottoscritto la dichiarazione IVA per l'anno 2008, dopo aver ricevuto assicurazioni da parte degli amministratori delegati che «*tutto andava bene*» (p. 38 delle trascrizioni). Non era a conoscenza della sussistenza di un debito IVA non pagato. La suddetta dichiarazione IVA gli era stata sottoposta per la

firma già interamente compilata. L'aveva redatta il [redacted] o forse il commercialista della società, non sapeva dire con precisione.

Il teste [redacted] era all'epoca dei fatti ed è tutt'oggi il commercialista della [redacted]

Ha dichiarato di aver avuto, nell'ambito della propria attività, principalmente rapporti con il [redacted] ed il [redacted]. Il primo curava più la parte operativa e il secondo quella amministrativa e finanziaria. Aveva avuto, invece, contatti con il [redacted] solo nelle occasioni formali: assemblee dei soci e riunioni del consiglio di amministrazione.

Tutta la gestione della società era sostanzialmente affidata al [redacted] e al [redacted].

L'imputato non aveva mai percepito compensi per l'attività di presidente del consiglio di amministrazione. L'unico a percepire un emolumento, come già avveniva quando era amministratore unico, era il [redacted].

Per la redazione della dichiarazione Iva presentata nel 2009 si era confrontato soprattutto con quest'ultimo ed anche con il precedente consulente della società, cui lui era subentrato nel marzo 2009. Anzi, era stato tale consulente a redigere la bozza della dichiarazione fiscale per l'anno 2008, sulla scorta dei dati della comunicazione annuale IVA (che deve essere fatta entro il febbraio di ogni anno). Nella bozza erano stati indicati versamenti a saldo dell'intero debito IVA. Lui aveva riportato i dati esposti nella bozza, non facendo alcuna verifica e fidandosi di quanto indicato dal collega.

Non sapeva, quindi, che la [redacted] avesse maturato un debito per IVA superiore ai 50.000,00 euro. Peraltro dal bilancio al 31/12/2008 (prodotto dalla difesa) risultavano disponibilità liquide per 91.170,00 euro, che avrebbero potuto essere utilizzate per il ripianamento dei debiti fiscali. L'esposizione debitoria era, invece, complessivamente di 287.848,00 euro. Il bilancio al 31/12/2009 riportava, invece, solo circa 1.000,00 euro di disponibilità liquide e l'ammontare complessivo dei debiti sociali si era triplicato. Ciò era dovuto alla conclusione di un contratto con un'importante cliente, la [redacted], che, come generalmente avviene in questi casi, aveva ingenerato dei costi che la [redacted] doveva sostenere nell'immediato, mentre il pagamento delle fatture relative ai servizi dalla stessa prestati era dilazionato nel tempo.

Su incarico del [redacted] aveva successivamente concordato con l'ufficio finanziario competente la rateizzazione del debito tributario della [redacted].

Ritiene questo giudice che dall'istruttoria dibattimentale sia emersa l'inconsapevolezza da parte dell'imputato [redacted] del debito IVA gravante sulla [redacted] in relazione all'anno d'imposta 2008.

Il [redacted] non ha mai realmente gestito la società. Completamente estraneo alla proprietà e all'amministrazione della stessa, è stato investito della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sostanzialmente per decisione dei responsabili della BMW che, per concludere un'importante contratto di Body Rental con la [redacted], avevano indicato nell'odierno imputato la persona che potesse garantire la qualità e l'efficienza del servizio prestato dalla ultima società nominata.

Il [redacted] che proveniva da un campo imprenditoriale del tutto estraneo a quello automobilistico e che ha continuato a seguire la sua principale attività di consulenza in tale campo, ha rivestito solo in modo formale la carica di presidente del CdA della [redacted] o meglio si è curato solo dei rapporti tra quest'ultima e la BMW, mentre l'intera gestione operativa, economica e finanziaria era non solo di fatto, ma anche formalmente attribuita agli amministratori delegati [redacted] e [redacted] che, come emerge dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2009, già sopra richiamata, avevano poteri molto ampi, che coprivano l'intera attività sociale e tra questi, peraltro, quello di «sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Iva».

È pertanto plausibile che il [redacted] non fosse a conoscenza dei mancati versamenti dell'Iva. Peraltro, nemmeno il commercialista della [redacted] ne era consapevole e, secondo le sue stesse parole, si era fidato della bozza di dichiarazione fiscale redatta dal collega che lo aveva preceduto.

Pertanto, non può essere attribuita all'odierno imputato alcuna intenzionalità nel omesso pagamento dell'Iva, che risultava versata secondo la dichiarazione da lui sottoscritta.

Dall'istruttoria dibattimentale sono emersi elementi a carico del [redacted] e del [redacted], che, sicuramente più del [redacted], conoscevano la situazione economico-finanziaria della [redacted] e che, nonostante ne avessero il potere, non hanno sottoscritto la dichiarazione fiscale cui è processo (ma ciò è ovviamente irrilevante ai fini della responsabilità penale).

Si impone pertanto una trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la valutazione della loro posizione.

In conseguenza di ciò la formula più corretta per l'assoluzione del [redacted] deve ritenersi quella per non aver commesso il fatto.

E' appena il caso di rilevare che le prove assunte all'odierna udienza hanno evidenziato che il fatto è diverso da quello contestato nel decreto di giudizio immediato che ha dato origine al presente processo. Infatti, non ci si trova di fronte ad un caso in cui non è stata versata l'IVA «dovuta in base alla dichiarazione annuale» come prevede l'art. 10 ter D.lvo n. 74/2000, ma ad un caso di falsa attestazione dell'avvenuto versamento dell'IVA dovuta, attestazione che più correttamente dovrebbe rientrare nell'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (non ricorrendo nemmeno gli estremi della dichiarazione fraudolenta o infedele di cui artt. 3 e 4 del suddetto decreto legislativo).

P.Q.M.

Visto l'art. 530 CPP

ASSOLVE

[REDACTED] dalla creato lui ha scritto per non aver commesso il fatto.

ORDINA

La trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in Sede per le determinazioni di competenza in ordine a [REDACTED] e [REDACTED]

REVOCA

il decreto penale di condanna emessa carico dell'imputato il 7/7/2012 n. 3422/12 dal Gip presso il Tribunale di Milano.

Fissa per il deposito della motivazione della sentenza il termine di giorni 45.
Milano, 14.10.13

Il Giudice
Dott. Lorella TROVATO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 7 Nov. 2013



IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmine MARRAZZO